

**ACCORDO QUADRO REGIONALE DELL'AUTOTRASPORTO PIEMONTESE
EX ACCORDO NAZIONALE 3 DICEMBRE 2017**

Il giorno 25 luglio 2022 in Via Arcivescovado, 3 – Torino presso la sede dell'EBAP (Ente Bilaterale dell'Artigianato Piemontese)

Tra

CONFARTIGIANATO PIEMONTE TRASPORTI rappresentata dal Presidente regionale Giovanni Rosso assistito dalla Referente regionale di categoria Erika Merlucchi e dal Funzionario Responsabile regionale dell'Area sindacale-contrattuale Donato Frontuto;

FITA CNA PIEMONTE rappresentata dal Presidente regionale Favi Silvano assistito dal Segretario regionale della Fita Cna Piemonte Costantino Spataro e dalla Responsabile del Dipartimento sindacale di Cna Piemonte Laura Vacca;

CASARTIGIANI PIEMONTE rappresentata dal Presidente regionale Paolo Mignone e Francesca Coalova

e

FILT-CGIL rappresentata dal Segretario Regionale Luca Iacomino e Francesco Imburgia

FIT-CISL rappresentata dal coordinatore regionale Raffaele Marino e dai signori Pietro Paolo Errichelli e Alessandro Vittadello

UILT-UIL non presente

Premesso che

- Il 3 dicembre 2017 tutte le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Logistica, trasporto merci e Spedizioni, rinnovato con Verbale di accordo del 18/05/2021;
- in occasione del citato rinnovo contrattuale, le Parti hanno regolamentato una nuova riclassificazione generale del personale



viaggiante, in base sia ai titoli abilitativi alla guida posseduti, sia alla tipologia di servizi o prestazioni erogati;


- la Sezione artigiana del CCNL Autotrasporto, Spedizioni, Merci e Logistica prevede la possibilità di costituire presso l'Ente Bilaterale territoriale una specifica *Commissione paritetica* con il compito di verificare i requisiti di cui all'art. 11 bis per le imprese artigiane e/o associate alle Associazioni datoriali dell'artigianato e delle PMI;
- il Dlgs 234/07, che attua la normativa comunitaria in materia di lavoro del personale viaggiante nel settore autotrasporto, regola la disciplina sull'orario di lavoro dei conducenti;

considerato che

- in Piemonte il tessuto imprenditoriale del settore del Trasporto è composto prevalentemente da imprese artigiane e da piccole imprese;
- per il settore artigianato il cosiddetto "secondo livello di contrattazione" - in base all'Accordo nazionale intercategoriale interconfederale del 21 novembre 2008 e successivi - è il livello regionale;



le Parti intendono stipulare un Accordo quadro regionale sperimentale al fine di:


- consolidare le relazioni sindacali di categoria tra le Parti firmatarie del presente Accordo;
 - individuare strumenti di confronto politico-sindacale strutturale in ordine alle tematiche di settore.
 - sostituire la Commissione regionale Trasporto attualmente operante in regime di ultra-vigenza con una *Commissione paritetica regionale trasporti* - di seguito anche CPRT - che opererà secondo quanto di seguito convenuto ed indicato;
- 
- 



Stante quanto sopra premesso, si conviene quanto di seguito disciplinato.



1. Commissione paritetica regionale trasporti - CPRT



- È costituita la *Commissione paritetica regionale trasporti* – di seguito CPRT - composta pariteticamente dai rappresentanti delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e stipulanti del presente Accordo quadro regionale, con il compito di verificare le condizioni di cui all'art. 11 bis comma 1 in ordine alla discontinuità, anche in riferimento al personale viaggiante inquadrato alla Qualifica 1 parametro retributivo G ed H;
- la CPRT opera presso l'Ente Bilaterale Artigianato Piemontese – EBAP – a cui vengono affidati senza aggravio i compiti di Segreteria tecnica;
- la CPRT opera senza aggravio e si riunisce con frequenza almeno mensile presso l'EBAP su formale convocazione della Segreteria tecnica;
- ciascuna delle Parti firmatarie del presente Accordo Quadro regionale designa n. 2 Componenti (1 effettivo ed 1 supplente) nella CPRT, quali unici soggetti titolati alla sottoscrizione degli Accordi di discontinuità;
- la CPRT si riunisce mensilmente - di norma il primo mercoledì di ogni mese - ed opera validamente anche con la partecipazione di due soli Componenti, di cui uno di parte datoriale ed uno di parte sindacale;
- fermo restando quanto sopra, è comunque facoltà dei suddetti Componenti farsi assistere – ricorrendone l'opportunità – da un proprio tecnico territoriale;
- l'impresa, per il tramite dell'Associazione datoriale cui aderisce o conferisce mandato, invia un'apposita comunicazione alla CPRT presso la Segreteria tecnica dell'EBAP (allegato A), di norma con un anticipo minimo di n. 15 giorni di calendario rispetto alla prima convocazione utile della CPRT;
- con il medesimo preavviso, unitamente alla convocazione, la Segreteria tecnica invia ai Componenti della CPRT l'elenco delle comunicazioni pervenute (allegato B);
- nel corso della riunione convocata, la CPRT verifica la sussistenza dei requisiti utili alla definizione di attività discontinua;
- qualora la CPRT – regolarmente convocata - non si esprima entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la discontinuità e gli inquadramenti si intenderanno tacitamente verificati;
- gli Accordi sottoscritti tra le Parti, nel rispetto del CCNL art. 11/bis e 11 quinquies, hanno natura valore ed efficacia di accordo sindacale a tutti gli effetti;

- l'azienda provvederà a consegnare ai lavoratori interessati dall'Accordo copia dello stesso - corredata dagli estremi delle strutture di pertinenza territoriale facenti capo alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo - unitamente a copia dell'avvenuto deposito all'ITL di competenza;
- la sottoscrizione "per adesione" dell'Accordo, genererà automaticamente il riconoscimento - a favore dei lavoratori discontinui firmatari - dell'Elemento perequativo ex art. 38 - comma 5 del CCNL Logistica Trasporto Merci e spedizione dalla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale di discontinuità;
- agli accordi sindacali sottoscritti per i lavoratori compresi nella Qualifica 3 lettere A-B-C; Qualifica 2 lettere D-E-F; Qualifica 1 parametro retributivo G ed H viene assegnata e riconosciuta validità quadriennale;
- l'impresa ha l'onere di depositare presso le DTL e presso gli Enti previdenziali territorialmente competenti, gli Accordi sindacali sottoscritti.

2. Accordi aziendali

Le parti stipulanti il presente accordo quadro regionale, convengono in ordine all'opportunità di realizzare concretamente quanto complessivamente disposto dal presente accordo quadro regionale. Al tal fine, le Parti datoriali renderanno disponibili le proprie sedi territoriali al fine di realizzare incontri e/o contrattazioni di livello aziendale finalizzati a trattare tematiche di comune interesse e di specifica pertinenza aziendale quali - a titolo esemplificativo - l'eventuale conversione dell'importo dell'Elemento perequativo riconosciuto in altro elemento economico premiale alternativo e sostitutivo dello stesso - anche tramite forme di welfare aziendale - ovvero all'opportuna definizione della forfetizzazione del lavoro straordinario, ovvero alla trattazione dell'indennità di trasferta del personale inquadrato nella Qualifica 1 parametro G ed H, oltre che ad eventuali ulteriori tematiche di comune interesse.

In ordine alla forfetizzazione del lavoro straordinario, le Parti convengono di riconoscere la validità formale e sostanziale - sino alla loro naturale scadenza - degli Accordi risultanti già sottoscritti alla data odierna.

3. Osservatorio regionale trasporto artigiano – ORTA-

È costituito l'Osservatorio Regionale Trasporto Artigiano che assume la funzione di sede di confronto continuo e strutturale in ordine all'insieme delle tematiche afferenti al settore del trasporto, con il fine di condividere e rappresentare in qualsivoglia sede le istanze utili al supporto, alla tutela ed allo sviluppo del settore del trasporto artigiano regionale.

L'Osservatorio è composto pariteticamente dai rappresentanti delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e del presente Accordo quadro regionale ed opera presso l'Ente Bilaterale Artigianato Piemontese – EBAP a cui viene affidato il compito di Segreteria tecnica;

Ciascuna delle Parti firmatarie del presente Accordo designa n. 2 componenti, di cui 1 effettivo ed 1 supplente.

L'Osservatorio verifica annualmente l'andamento degli effetti conseguenti all'applicazione del presente Accordo.

L'Osservatorio si riunisce con frequenza almeno bimensile, salvo diversa indicazione condivisa ed espressa dalla Parti.

4. Sfera di applicazione

Il presente Accordo quadro regionale si applica sull'intero territorio regionale a tutte le imprese già rientranti nella sfera di applicazione del vigente CCNL Trasporto e logistica - Sezione artigiana.

5. Vigenza

Il presente Accordo ha vigenza quadriennale, dal 25 luglio 2022 al 31 luglio 2026.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi qualora, nell'arco di vigenza del presente Accordo Quadro regionale, dovessero modificarsi condizioni e/o presupposti normativi o contrattuali - in base ai quali lo stesso sia stato stipulato - al fine di apportarvi le opportune modifiche.

Le Parti convengono infine di riconoscere formale validità ed applicabilità agli Accordi sindacali di discontinuità venuti a scadere nelle more dell'attuale fase di contrattazione regionale oggi formalizzata.

Il presente Accordo Quadro regionale sarà depositato presso DRL territorialmente competente.

FILT CGIL

Luca Belmonte

Paolo Ferrero

FIT CISL

*Mauro Palla e
Massimo Stedda
Roberto Ferrero*

UILT UIL

CONFARTIGIANATO
PIEMONTE TRASPORTI

Romeo Giovanni Mare

~~*Roberto Ferrero*~~

FITA/CNA

Fino Sironi

~~*Roberto Ferrero*~~
Lorenzo Ferrero

CASARTIGIANI

Fino Sironi

Roberto Ferrero

DICHIARAZIONE AZIENDALE DI ATTIVITA' DISCONTINUA

L'impresa regolarmente associata a avente
 sede in (Prov.) Via
 n., con n. dipendenti, rappresentata dal Sig.
 in qualità di
esercente l'attività di AutotrasportoCCNL
 applicato.....

Premesso che

E' costituita presso la Sede regionale dell'Ente bilaterale Piemonte, la Commissione paritetica bilaterale categoriale di cui alla Sezione artigiana del c.c.n.l. composta dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo;
 Alla Commissione paritetica bilaterale categoriale sono affidati i compiti previsti dal 3° comma dell'accordo sulle Linee-guida del 7 giugno 2018;

visti

- l'Accordo Quadro Regionale di settore del 30 giugno 2008
- l'Accordo Sindacale Regionale trasporto del 15 febbraio 2012
- l'Accordo Quadro Regionale trasporto del 25 luglio 2022

considerato che

- l'applicazione contrattuale del CCNL 3 dicembre 2017, rinnovato il 18 maggio 2021 per i lavoratori dipendenti delle imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, in base al quale il proprio personale dipendente risulta inquadrato alle qualifiche:
 - qualifica 2 parametro retributivo D, E, F
 - qualifica 3 parametro retributivo A, B, C
- il tempo di lavoro proprio di questo personale viaggiante non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano e che la tipologia di trasporto effettuato da questo personale viaggiante comporta assenze giornaliere continuative tali per cui spetta contrattualmente l'indennità di trasferta;
- la definizione contrattuale di **conducente discontinuo** prevista dall'Accordo Nazionale 3 aprile 2008, individua come tale il personale viaggiante inquadrato alle qualifiche 2 e 3 parametri retributivi A,B,C - D,E,F del vigente CCNL di categoria, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che utilizza veicoli rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti **CEE n. 3821/85, 561/06 e 165/2014**, la cui attività comporta l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività; , in ordine ai tempi di lavoro totalmente retribuiti da computarsi nell'orario di lavoro e concorrenti alla formazione di lavoro straordinario, quali il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto quali: la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro; i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio; che l'art.11 del vigente CCNL di categoria definisce come tempi di "disponibilità" e come tali non rientranti nel computo dell'orario di lavoro, ed a fronte dei quali è da corrispondersi unicamente il trattamento di trasferta: disponibilità in cui l'autista, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve ritenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiedi di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori; periodi di interruzione della guida ai sensi del regolamento CEE 561/06; riposi intermedi di cui all'art.5 d.lgs.234/07;periodi di riposo; periodi di attesa per divieto di circolazione;
- L'art. 11-quinquies del CCNL – disposizioni particolari per il solo personale viaggiante inquadrato alla Qualifica 1 parametri retributivi G e H prevede la possibilità di estenderne l'orario di lavoro da 39 a 44 ore settimanali, tramite accordi di secondo livello

dichiara

che il proprio personale conducente opera in regime di discontinuità di cui all'art. 11 bis del CCNL di settore vigente.

.....,li.....

L'impresa.....

(Area containing multiple handwritten signatures in blue ink)

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE
Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue)

Addì, tra le Parti
Azienda,
regolarmente associata a, avente sede in..... (Prov.)
Via, n., con n. dipendenti, rappresentata dal
Sig..... in qualità di
..... esercente l'attività di Autotrasporti
.....
e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL

stante

- L'Accordo Nazionale 3 aprile 2008 che individua la definizione contrattuale di *conducente discontinuo*, e che riconosce come tale il personale viaggiante inquadrato alle **qualifiche 2 e 3** parametri retributivi **A,B,C – D,E,F** del vigente CCNL di categoria, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che utilizza veicoli rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti **CEE n. 3821/85, 561/06 e 165/2014**, la cui attività comporta l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività;
- Quanto previsto all'art. 11 quinquies del CCNL "disposizioni particolari per il personale viaggiante" inquadrato alla **qualifica 1** parametri retributivi **G e H** che prevede l'estensione dell'orario di lavoro da **39 a 44** ore settimanali

si concorda

La corrispondenza della succitata definizione di conducente discontinuo, rispetto alla tipologia di attività professionale svolta dal personale dipendente dell'impresa;

La **legittima applicazione a tale personale dipendente** del regime di orario di lavoro di cui all'art. 11 bis del CCNL per i lavoratori dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, pari a n. 47 ore di lavoro ordinario settimanale elevabili sino ad una media massima settimanale di n. 58 ore, ulteriormente estendibili sino ad un massimo di n. 61 ore, a fronte di una media di ore lavorate nel semestre non superiore a n. 58 ore settimanali (qual.2 e 3), e di cui all'art.11 quinquies che prevede l'estensione dell'orario di lavoro da 39 a 44 tramite accordi di secondo livello (qualifica 1)

Il presente Accordo Sindacale ha **durata quadriennale**, con decorrenza dal _____

Nota a verbale


Qualora intervenissero modifiche sostanziali rispetto alla tipologia di trasporto effettuato, all'inquadramento contrattuale del personale dipendente ovvero alle caratteristiche dell'apporto lavorativo originariamente in essere ed indicati nella *Dichiarazione aziendale di attività discontinua*, tali da inficiare le caratteristiche essenziali della tipologia dei lavoro discontinuo, l'impresa sarà automaticamente tenuta all'applicazione del regime di orario di lavoro continuo così come previsto contrattualmente, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali tramite l'associazione artigiana alla quale aderisce o conferisce mandato.

L'Impresa  

Cna  

FILT-CGIL 

FIT-CISL 

UILT-UIL    

Il lavoratore, con firma apposta in calce al presente, dichiara di aver ricevuto copia dell'Accordo Sindacale Aziendale (allegato A1) e della dichiarazione Aziendale in materia di Attività Discontinua (Allegato A) sottoscritto tra le parti, e dichiara altresì di accettarne integralmente il contenuto

I lavoratori di cui alla qualifica 1 (G e H)

per presa visione e accettazione:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

I lavoratori di cui alle qualifiche 2 o 3 (da A a F)

per presa visione e accettazione:


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NB: Spazio da utilizzare per i soli lavoratori assunti in seguito alla sottoscrizione del presente accordo aziendale
Apporre firma per presa visione e integrale accettazione e avvenuta ricezione in copia, dei contenuti dell'accordo in materia di Attività discontinua ai sensi del vigente CCNL

- ✓ G e H Qualifica 1
- ✓ A,B,C Qualifica 3
- ✓ D,E,F Qualifica 2

Il lavoratore.....

Luogo e data



FILT CGIL

FIT CISL

UILT UIL

Spett.le Componenti CPRT

REPORT ACCORDI DISCONTINUITA' PER LA CPRT DEL

Ragione sociale	Organico	Interinali
Ragione sociale: e-mail: telefono: Sede legale: Sedi operative:	n. dipendenti: , di cui: Autisti: Impiegati: Apprendisti:	N.:
Ragione sociale: e-mail: telefono: Sede legale: Sedi operative:	n. dipendenti: , di cui: Autisti: Impiegati: Apprendisti:	N.:
Ragione sociale: e-mail: telefono: Sede legale: Sedi operative:	n. dipendenti: , di cui: Autisti: Impiegati: Apprendisti:	N.:
Ragione sociale: e-mail: telefono: Sede legale: Sedi operative:	n. dipendenti: , di cui: Autisti: Impiegati: Apprendisti:	N.:
Ragione sociale: e-mail: telefono: Sede legale: Sedi operative:	n. dipendenti: , di cui: Autisti: Impiegati: Apprendisti:	N.:
Ragione sociale: e-mail: telefono: Sede legale: Sedi operative:	n. dipendenti: , di cui: Autisti: Impiegati: Apprendisti:	N.:
Ragione sociale: e-mail: telefono: Sede legale: Sedi operative:	n. dipendenti: , di cui: Autisti: Impiegati: Apprendisti:	N.:

Handwritten signatures in blue ink, including several large, stylized signatures and smaller initials, located below the table.